



Prot.n. 7839/A3	Udine, 7 dicembre 2010
-----------------	------------------------

all'albo

oggetto	Provvedimento di emanazione del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento e masterclass
---------	--

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 come modificata dalla legge 22/11/2002 n. 268;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i. e in particolare l'art. 14;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Udine approvato con D.D. n. 375 del 19 settembre 2005 ed in particolare l'art.15;

VISTA la proposta di Regolamento approvata dal Consiglio Accademico in data 12 novembre 2010;

VISTA la proposta di Regolamento approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2010;

DECRETA

È emanato il Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento e masterclass che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente
Dott. Giorgio Colutta



Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento e masterclass

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento e delle masterclass nei corsi accademici di I e II livello.
2. Il consiglio accademico, in sede di programmazione dell'attività didattica e dopo aver assegnato il carico didattico istituzionale ai propri professori, determina gli insegnamenti e le masterclass ed il relativo monte ore da attribuire mediante procedure di valutazione comparativa, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per sopperire a motivate esigenze didattiche.
3. Gli incarichi si svolgono entro un anno accademico.
4. Il bando può prevedere la durata della graduatoria di idoneità fino ad un massimo di tre anni.

Art. 2 – Bandi per la selezione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, il Direttore predispone un apposito bando per la copertura degli insegnamenti e le masterclass come determinati all'art. 1 comma 2 attestando la necessaria copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore nomina una o più commissioni, competenti per settore artistico-disciplinare, che provvederà ad effettuare la selezione dei candidati mediante valutazione comparativa di cui all'art. 4.
3. Il bando indica:
 - a) la copertura finanziaria di cui al precedente comma 1;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande che non potranno essere inferiori a 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del bando;
 - c) gli insegnamenti e le masterclass da conferire con specificazione del settore artistico disciplinare, dei crediti formativi e del numero di ore di lezione;
 - d) l'importo del compenso lordo orario riferito alle ore di lezione o al compenso giornaliero;
 - e) gli altri compiti facenti parte della prestazione come la partecipazione agli esami;
 - f) la durata del rapporto con indicazione espressa dei termini essenziali iniziale e finale;
 - g) i requisiti artistici e professionali richiesti in relazione al settore artistico disciplinare di riferimento, alla tipologia specifica dell'impegno oggetto dell'incarico e ai criteri di priorità del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto al successivo art 4, comma 2 del presente regolamento;
 - h) i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni allegate alle domande dei candidati;
 - i) l'eventuale previsione di un colloquio e/o di una prova pratica per particolari discipline;
 - l) ogni altro elemento ritenuto essenziale a seguito di deliberazione degli organi di governo.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla selezione per incarichi di insegnamento

1. Sono ammessi alla selezione soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti artistici e professionali.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla selezione per incarichi di masterclass

1. Sono ammessi alla selezione soggetti italiani e stranieri, in possesso di riconoscimenti artistici, scientifici, professionali, di altissimo profilo, ottenuti e riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Procedura di valutazione comparativa

1. Espletate le procedure di valutazione comparativa le commissioni procedono alla formulazione delle graduatorie di idoneità.

Art. 6 – Conferimento diretto

1. Il Consiglio Accademico, esperito quanto previsto dall'art. 1, comma 2, può proporre il conferimento di incarichi di insegnamento e di masterclass a docenti dipendenti di Istituti AFAM, senza esperire le procedure di selezione di cui all'art. 2.



Art. 7 – Tipologia del conferimento

1. Gli incarichi di insegnamento e di masterclass sono affidati mediante contratti di lavoro autonomo ad eccezione degli incarichi di cui all'art.6.
2. L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dei conservatori.

Art. 8– Oggetto dell'incarico

1. Il soggetto destinatario dell'incarico è tenuto:

- a) a svolgere l'attività didattica per il numero di ore previsto, perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i programmi approvati dal Consiglio accademico;
- b) a partecipare alle commissioni d'esame previste per l'intero anno accademico;
- c) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni, che deve essere consegnato in segreteria entro il termine delle lezioni;

Art. 9– Trattamento economico

1. L'importo lordo dovuto per la prestazione viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel bando ai sensi dell'art. 2.
2. Il corrispettivo relativo all'incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in un'unica soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun anno accademico.
3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il pagamento del compenso è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di insegnamento da parte dell' Amministrazione di appartenenza.
4. In materia previdenziale ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, ove dovute, le disposizioni di cui agli articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 – Regime delle incompatibilità.

1. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento e masterclass di cui al presente regolamento a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 11 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione tramite decreto ed è reso pubblico all'albo del Conservatorio.
2. Lo stesso disciplina gli incarichi di insegnamento da conferire a partire dall'anno accademico 2010/2011.
3. Sono fatti salvi gli incarichi determinati da graduatorie in vigore.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.